

## **COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE**

### **MASSIMARIO anno 2009**

---

---

**ACCERTAMENTO BANCARIO:** gli accertamenti bancari effettuati ai sensi dell'articolo 32 del d.p.r. 600/73 non possono essere estesi a terzi (coniuge, amministratori etc ) senza il supporto di elementi specifici.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.IX - SENTENZA 49/9/09 - DEPOSITATA 21/04/2009

PRESIDENTE: Rebori Giovanni - RELATORE: Baldoni Carlo

massima

Nel caso in cui vengano effettuati accertamenti bancari nei confronti di soggetti terzi all'imprenditore (coniuge, amministratori, soggetti terzi) per i quali le disposizioni di legge articolo 32 del d.p.r. 600/73 non consentono un riferimento diretto al reddito d'impresa, occorre dimostrare il diretto rapporto esistente fra il reddito d'impresa accertato e l'intestazione o il rapporto fittizio o fiduciario fra l'imprenditore ed il soggetto terzo. Prova per presunzioni semplici necessita;( articolo 2729 codice civile).

---

**ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI:** deducibilità dei costi afferenti i maggiori ricavi articolo 109 tuir.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.IX - SENTENZA 1/9/09 - DEPOSITATA 27.01.2009

PRESIDENTE: Rebori Giovanni - RELATORE: Cameranesi Gabriele

massima

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi il maggiore imponibile determinato attraverso gli accertamenti bancari per mezzo dei quali è stato possibile ricostruire l'ammontare di ricavi non dichiarati (articolo 32 del d.p.r. 600 /1973) non legittima l'automatico riconoscimento dei costi afferenti i maggiori ricavi accertati. Obbligo da parte del contribuente di documentare detti costi in sede processuale per il loro riconoscimento (articolo 109 tuir); necessita.

---

**ACCERTAMENTO - IVA - IIDD** - diversità del metodo di accertamento-obbligo di valida motivazione diversa per la differente valutazione fra IIDD ed IVA-legittimità -.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 22//1/09 - DEPOSITATA 13.01.2009

PRESIDENTE: Aldo Alocchi - RELATORE: Minestrone Mauro

**massima**

---

La legittimità di un accertamento induttivo (articolo 55 d.p.r. 633/72) in materia di Iva non può trarre legittimità dal reddito definito ai fini delle imposte dirette. Criterio di differente interpretazione legislativa fra i due tributi; l'iva è calcolata sui ricavi, mentre il reddito è la risultante della differenza fra ricavi e costi. Valida motivazione-necessita.

---

**ACCERTAMENTO: ristretta base societaria** - l'accertamento di dividendi in capo al socio a ristretta base azionaria non può essere automatico - prova necessita - articolo 40 del d.p.r. 673; articolo 7 legge 212/2000.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ. II - SENTENZA 6/2/09 - DEPOSITATA 11/01/2009

PRESIDENTE: Ceccarelli Oscar - RELATORE: Baroni Romolo

**massima**

---

L'agenzia delle entrate deve motivare con elementi di fatto certi il rapporto sinallagmatico esistente fra il maggior reddito accertato in capo alla società

e, da questa successivamente distribuito ai soci. La ristretta base societaria non è di per sé presunzione legale o relativa affinché il maggior reddito imputabile alla società si consideri automaticamente distribuito ai soci solo perché a ristretta base azionaria. L'iter logico posto alla base di simile ragionamento conduce irragionevolmente in una situazione di colpa il socio che appartiene ad una società a ristretta base azionaria rispetto ad un altro socio di una società la cui compagine sia più numerosa.

---

**ACCERTAMENTO - IRPEF-** società di persone e soci - accertamento unitario art. 40 d.p.r. 600/73.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 20/1/09 - DEPOSITATA 13.01.2009  
PRESIDENTE: Aldo Alocchi - RELATORE: Minestroni Mauro

**massima**

---

In base all'articolo 40 del d.p.r. 600/1973 l'accertamento effettuato nei confronti di una società di persone rappresenta un atto unitario sia per la società e per i soci; la definizione anche attraverso la conciliazione giudiziale della società del maggior reddito definito esplica effetto nei confronti di ogni singolo socio; eccezioni procedurali processuali non rilevanza.

---

**ACCISE, RUOLO:** ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 546/ 1992 non è ammissibile il ricorso contro il ruolo qualora sia stato notificato un atto di contestazione in materia di accise.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.VII - SENTENZA 11/7/09 - DEPOSITATA 14/01/2009  
PRESIDENTE: Marini Pier Francesco - RELATORE: Mauro Carmine

**massima**

---

Un atto di contestazione relativo alla maggior Accise dovuta ai sensi dell'articolo 25 del testo unico in materia che non sia stato impugnato dinanzi alle commissioni tributarie legittima l'iscrizione a ruolo che non può più essere

impugnata nel merito, se non per vizi propri della formazione del ruolo stesso articolo 19 del decreto legislativo 546/1992.

---

**AGEVOLAZIONI** – Imposte registro, catastali ed ipotecarie ex art. 5 della L. n. 168/1982 – Immobile inserito nel piano di recupero edilizio – Piano particolareggiato approvato in via provvisoria – Spettano le agevolazioni.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE II – SENTENZA N. 23/2/09 DEL 5.12.2008 – DEPOSITATA IL 15.5.2009

PRESIDENTE: Frisina Antonio - RELATORE: Baroni Romolo - GIUDICE: Di Virgilio Emilio

*massima*

---

I piani particolareggiati adottati dai Comuni hanno validità decennale, ma le prescrizioni urbanistiche non decadono e sono operanti e vincolanti fino all'approvazione di un nuovo piano attuativo. La Commissione riconosceva le agevolazioni fiscali, ex art. 5 della L.168/82, nella fattispecie di adozione del piano particolareggiato del centro storico in via provvisoria in attesa di definitiva convalida, essendo le agevolazioni finalizzate alla razionalizzazione e riorganizzazione del patrimonio urbanistico degradato.

---

**AGEVOLAZIONI** – Regime fiscale IVA delle associazioni senza fine di lucro – Esclusione di società sportiva per violazione del principio di democraticità.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IV – SENTENZA N.129/4/09 DEL 30.6.2009 – DEPOSITATA IL 14.7.2009

PRESIDENTE: D'Aprile Mario Vincenzo – RELATORE:Belbusti Giuseppe – GIUDICE: Pirozzi Elio

*massima*

---

L'Ufficio riteneva che una Associazione Sportiva Dilettantistica agisse come società commerciale sia per il mancato rispetto della normativa in materia di

partecipazione e nomina dei soci, sia per il versamento delle quote mensili per la fruizione della palestra. Il regime fiscale agevolativo delle associazioni senza fine di lucro indica alcuni vincoli da rispettare, tra i quali quello di predisporre lo statuto in modo tale da garantire la democraticità della struttura organizzativa. Lo scopo è quello di riconoscere identici diritti a tutti gli associati. Non è suffragabile la presunzione espressa dall'Ufficio a causa della mancata presentazione in forma scritta della domanda di adesione al sodalizio. Il principio di democraticità interna al sodalizio, che deve essere accertato, comporta un'analisi ben più approfondita, soprattutto in presenza di uno statuto, legittimo, che non prevede l'obbligo della forma scritta da parte della persona aderente all'associazione. Nel caso di specie, inoltre, la copertura delle spese erano coperte in gran parte dalle quote associative.

---

**AVVIAMENTO** - differente trattamento tributario tra valore ai fini dell'imposta di registro(d.p.r. 131/86) e plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette in relazione al prezzo pagato ( t.u.i.r. d.p.r. 917/86).

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 18/1/09 - DEPOSITATA 13.01.2009

PRESIDENTE: Di Murro Luigi - RELATORE: Minestroni Mauro

***massima***

---

Il valore dell'avviamento definito ai fini dell'imposta di registro rappresenta una stima di valore, che prescinde dal prezzo pagato; per questa ragione il valore ancorché definitivo per tale tributo indiretto non potrà automaticamente rappresentare plusvalenze tassabile ai fini Irpef. Prova del maggior reddito posseduto necessita per la tassazione ai fini delle imposte dirette che deve tener conto del prezzo pagato e non del valore venale.

---

**CONDONO** – Adesione alla sanatoria, ex art. 9bis della L.n. 289/2002 - Pagamento della sola prima rata – Sussiste l'efficacia del condono – Nullità della cartella di pagamento.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 121/1/09 DEL 7.4.2009 –  
DEPOSITATA IL 28.4.2009

PRESIDENTE: Di Murro Luigi - RELATORE: Cameranesi Gabriele - GIUDICE: De  
Luca Italo

---

**massima**

---

La circostanza che il contribuente abbia aderito alla sanatoria (sia ex art. 9 che ex art. 9/bis della Legge n. 289/2002) con il versamento della prima rata non può che rendere efficace il condono, in quanto nessuna fattispecie di decadenza ne prevede l'inefficacia. Deve essere applicato, infatti, il dispositivo del c. 12°, dell'art. 9, della medesima legge in cui è previsto che l'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia dell'integrazione. La C.T.R. osservava che l'Ufficio non avrebbe dovuto ricorrere alle procedure coattive, ma sollecitare il contribuente al versamento delle rate residue.

---

**CONDONO** – Adesione alla sanatoria, ex art.9 della L.n.289/2002,della sola società di persone – Accertamento maggior reddito ai soci sulla base degli studi di settore – Legittimo.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE II – SENTENZA N. 92/2/09 DEL 17.4.2009 –  
DEPOSITATA IL 29.5.2009

PRESIDENTE: Frisina Antonio - RELATORE: Naso Luigi - GIUDICE: Barone  
Romolo

---

**massima**

---

L'Ufficio applicava gli studi di settore ad una società di persone. La società aderiva al condono. L'Ufficio notificava ai soci gli accertamenti di maggior reddito di partecipazione. Nel rapporto tra società di persone e soci, onde regolarizzare la posizione fiscale sopravvenuta con l'adeguamento del reddito dichiarato agli studi di settore, è necessario che i soci si avvalgano delle modalità del condono stabilite dagli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002 per perfezionare l'integrazione o definizione del maggior reddito accertato. In materia di condono, la soggettività passiva della società che fruisce dell'agevolazione è esclusiva. Non si possono avvantaggiare dello stesso beneficio altri soggetti non trovando un sostegno in alcuna disposizione

legislativa. Il legislatore non ha introdotto il condono tombale con effetto domino.

---

**CONDONO** – Adesione alla sanatoria, ex art. 9 della L. n. 289/2002 – Istanza rimborso IRAP – Preclusione –.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IV – SENTENZA N. 61/4/09 DEL 18.3.2009 – DEPOSITATA IL 1.4.2009

PRESIDENTE E RELATORE: Cutrona Sergio - GIUDICE: Pirozzi Elio - GIUDICE: Belbusti Giuseppe

---

*massima*

Il condono produce un effetto estintivo delle opposte pretese. La definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge n. 289/2002 preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Irap). La Corte di Cassazione si esprime più volte in tal senso (sent. n.25239 della sez.5, del 3.12.2007; sent.n.3682, sez, 5, del 16.2.2007).

---

**CONDONO** – Credito IVA - Diniego - Definizione del p.v.c. ex art. 15 L. n. 289/2002 – Preclusa attività accertativa dell'Ufficio.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IX – SENTENZA N. 59/9/09 DEL 24.3.2009 – DEPOSITATA IL 12.5.2009

PRESIDENTE: Rebori Giovanni - RELATORE: Gnemmi Marcello - GIUDICE: Baldoni Carlo

---

*massima*

L'Agenzia delle Entrate disconosceva il credito IVA ad una società che aveva aderito al condono, definendo il p.v.c. in base all'art. 15 della L. 289/2002. La Commissione confermava la decisione di primo grado, favorevole alla società

ricorrente, ribadendo che il citato art. 15 non può essere utilizzato ai fini istruttori e quindi nemmeno per verificare la sussistenza o meno dei crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni, e ciò perché il condono di cui alla legge 289/02 non esige che il contribuente rinunci al proprio credito di imposta e la disposizione in esame non introduce nessuna differenziazione tra posizioni attive o passive convenute nel processo verbale di constatazione. Quest'ultimo, una volta definito con il versamento delle somme calcolate sugli importi ivi indicati, perde la sua valenza di atto istruttorio non potendo più costituire, quindi, base l'attività accertativa dell'Ufficio.

---

**CONDONO** – Credito IVA – Diniego – Art. 15 della L. 289/2002 – Non c'è preclusione accertativa dell'Ufficio.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 115/1/09 DEL 26.3.2009 – DEPOSITATA IL 23.4.2009

PRESIDENTE: Alocchi Aldo - RELATORE: Cameranesi Gabriele - GIUDICE: De Luca Italo

***massima***

---

L'Agenzia delle Entrate disconosceva il credito IVA ad una società che aveva aderito al condono, ex art. 15 della L. 289/2002. La Commissione riformava la decisione di primo grado, favorevole alla società ricorrente, osservando che il citato art. 15 non contiene alcuna norma relativa ai rimborsi e, in coerenza con l'interpretazione formulata dalla Corte Costituzionale degli artt. 9 e 15 della L. 289/2002 (ordinanza n. 340 del 27.7.2005), sosteneva che il condono non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni, non imponendo al contribuente la rinuncia al credito ma, al tempo stesso, non impedisce all'erario di accogliere tale richiesta se la ritiene fondata. Il condono non impedisce l'accertamento dell'esistenza di crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti.

---

**CONDONO L.289/02:** definizione del PVC ai sensi dell'articolo 15 della legge 289/2002.

---



C.T.R. ANCONA - SEZ.IX - SENTENZA 20/9/09 - DEPOSITATA 10/03/2009

PRESIDENTE: Rebori Giovanni - RELATORE: Gnemmi Marcello

---

**massima**

---

La definizione del processo verbale di constatazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 289/2002 toglie valore istruttorio all'atto così condonato, con la conseguenza che lo stesso non può essere più utilizzato per l'accertamento in rettifica, neanche per il disconoscimento dei crediti.

---

**CONDONO-procedimento penale-** inapplicabilità-legge 289/02.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 11/1/09 - DEPOSITATA 13.01.2009

PRESIDENTE: Di Murro Luigi - RELATORE: Minestrone Mauro

---

**massima**

---

l'avvio di un procedimento penale nei confronti di un amministratore della società in relazione al mandato costituisce inibizione ai fini della applicabilità della legge di condono da parte della società ai sensi della legge 289/2002 in virtù della responsabilità personale dell'azione penale in forza del mandato conferito in qualità di amministratore.

---

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO** – Difetto di giurisdizione – Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1°, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (sentenza C.Cost. n. 130 del 5.5.2008).

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 100/1/09 DEL 12.3.2009 – DEPOSITATA IL 26.3.2009

PRESIDENTE: Alocchi Aldo - RELATORE: Cameranesi Gabriele - GIUDICE: Fazi Giancarlo

---

**massima**

---

In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione delle norme in materia di lavoro, il giudice tributario non ha più la competenza a giudicare. In base al principio secondo il quale il giudicato della Consulta si applica a tutti i rapporti processuali pendenti, la Commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della controversia.

---

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO** – Tardiva costituzione in giudizio per mancato deposito nei termini di legge di copia dell'atto di appello presso la segreteria della C.T.R. - Art. 22, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Inammissibilità.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 128/1/09 DEL 28.4.2009 – DEPOSITATA IL 5.5.2009

PRESIDENTE: Di Murro Luigi - RELATORE: Cameranesi Gabriele - GIUDICE: De Luca Italo

*massima*

---

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20262/2004, ha sostenuto che il dettato del D.Lgs.546/92 non sottrae il processo tributario all'applicazione del principio della duplicità della perfezione del procedimento notificatorio. L'appello, nel caso di specie, è inammissibile.

---

**DOGANE** – Accertamento dazi – Svincolo della garanzia – Obbligazione doganale estinta – Art. 78 e art. 199, comma 1°, del Codice Doganale Comunitario -.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 151/1/09 DEL 28.5.2009 – DEPOSITATA IL 1.6.2009

PRESIDENTE: Alocchi Aldo - RELATORE: De Luca Italo – GIUDICE: Cameranesi Gabriele

*massima*

---

In applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario, l'Autorità Doganale può espletare tutti i tipi di controllo fino a quando, qualora sia costituita una garanzia a norma dell'art. 193 del regolamento citato, tale garanzia non sia stata svincolata. L'art. 199 c.d.c. dispone che "la garanzia non può essere svincolata finché l'obbligazione doganale per la quale è stata costituita non si è estinta o non può più sorgere. La garanzia deve essere svincolata non appena l'obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere". La Commissione riteneva che l'obbligazione doganale non potesse più sorgere quando la Dogana, espletati i dovuti controlli di cui all'art. 78 c.d.c. con la collaborazione delle Autorità del Paese esportatore, avesse notificato all'importatore la riscontrata regolarità dell'operazione. La fase della verifica definitiva dell'accertamento si esaurisce con lo svincolo della merce e con il rilascio della garanzia fideiussoria. L'organo che può statuire il momento a decorrere dal quale l'obbligazione doganale non possa più sorgere non può che essere quello che ha il potere di svincolare la garanzia e cioè l'Amministrazione Doganale che di tale garanzia è beneficiaria.

---

**ICI** : Il termine per l'iscrizione a ruolo previsto dall'articolo 12/504 è un termine ordinatorio.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.IX - SENTENZA 9/9/09 - DEPOSITATA 27.01.2009

PRESIDENTE: Rebori Giovanni - RELATORE: Landi Alberto

---

**massima**

---

Il termine del 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione con l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente (articolo 12 D.LGS 504/92) è un termine ordinatorio; pertanto il comune può iscrivere a ruolo le maggiori somme dovute a titolo di Ici nei termini previsti dall'articolo 43 del d.p.r. 600/73.

---

**I.C.I.** – Area edificabile priva di strade di accesso, di opere di urbanizzazione, di stati attuativi di lottizzazione – Accertamento legittimo – D.L. 4.7.2006, n. 248, convertito in L.248/2006.

-----  
C.T.R. ANCONA – SEZIONE VII – SENTENZA N. 83/7/09 DEL 22/4/09 –  
DEPOSITATA IL 3.6.2009

PRESIDENTE: Marini Pierfrancesco – RELATORE: Battaglia Giuseppe –  
GIUDICE: Risteo Lanfranco

-----  
**massima**  
-----

Un'area è fabbricabile, ai fini ICI, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale del Comune, indipendentemente dalla approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativo del medesimo. La Commissione, in adesione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 9510/2008, ribadiva che un terreno è considerato edificatorio anche quando esistono possibilità effettive per lo stesso terreno di costruzione (mera potenzialità edificatoria). Nel caso di specie, l'area inserita nel piano di fabbricazione e nel P.R.G., sebbene priva di opere di urbanizzazione e che non ha formato oggetto di atti di compravendita, è soggetta all'imposta comunale.

-----  
**I.C.I. –** Attribuzione rendita definitiva – Liquidazione maggiore imposta rispetto al dichiarato – Illegittima ai sensi dell'art. 74, c. 3°, della Legge 342/2000.  
-----

-----  
C.T.R. ANCONA – SEZIONE VII – SENTENZA N. 65/7/09 DELL'11/3/2009 –  
DEPOSITATA IL 6/5/2009

PRESIDENTE: Marini Pierfrancesco – RELATORE: Risteo Lanfranco - GIUDICE:  
Mauro Carmine

-----  
**massima**  
-----

Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita. Adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dall'A.F. o dagli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. La Commissione accertava che la contribuente era venuta a conoscenza dell'attribuzione

della rendita solo il giorno in cui vennero notificati gli avvisi di liquidazione, senza che vi siano stati precedenti notificazioni.

---

**I.C.I.** – Immobili di interesse storico ed artistico – Iscrizione al catasto nella categoria A/9 -Agevolazioni fiscali spettano dal riconoscimento ex art. 10 del D.Lgs.42/2004.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE VII – SENTENZA N. 80/7/09 DELL'11/3/2009 – DEPOSITATA IL 26/5/2009

PRESIDENTE: Marini Pierfrancesco – RELATORE: Mauro Carmine – GIUDICE: Risteo Lanfranco

**massima**

---

L'agevolazione fiscale è accordabile soltanto agli immobili dichiarati, con atto amministrativo notificato ai proprietari, di interesse artistico e storico ai sensi e per gli effetti della L.1.6.1939, n. 1089. La semplice iscrizione al catasto nella categoria A79 non permette di usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 75 del 1993. Nessuna agevolazione I.C.I. spetta agli immobili non soggetti ai vincoli della l. 1089/1939, modificata dal D.Lgs. n. 42/2004.

---

**I.C.I.** – Immobili destinati a scuola esercitata a pagamento – Esenzione ai sensi dell'art.7,c.1°, lett.i), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 – Ente privato non commerciale – Spetta.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE II – SENTENZA N. 59/2/09 DEL 30.1.2009 – DEPOSITATA IL 27.3..2009

PRESIDENTE: Ceccarelli Oscar - RELATORE: Baroni Romolo - GIUDICE: Di Virgilio Emilio

**massima**

---

Il riconoscimento dell'esenzione si intende applicabile alle attività indicate nella L. 504/92, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale della

stessa, se sussistono due requisiti: un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente commerciale di cui all'art. 73 (ex art. 87), c.1°, lett. c) del D.P.R.n.917/86 (TUIR); un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività elencate dalla norme e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale. La Commissione riconosceva l'esenzione ad un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense (L.25.3.1985, n. 121 per la Chiesa cattolica).

---

---

**I.C.I.A.P.** – Accertamento – Disponibilità documentazione in Comune – Non sufficiente.

---

C.T.R. ANCONA - SEZIONE VI - SENTENZA N. 143/6/09 DEL 24.4.2009 - DEPOSITATA IL 26.6.2009

PRESIDENTE: Spingardi Gianfranco - RELATORE: Cameranesi Gabriele - GIUDICE: Ferri Giuseppe Antonio

***massima***

---

Il Comune rettificava la denuncia presentata dal contribuente elevando la superficie interessata con la motivazione "che per saperne di più, il contribuente poteva recarsi presso l'ufficio tecnico comunale presso il quale è disponibile la relativa documentazione". La Commissione riteneva violato il combinato disposto dell'art. 4, c. 3°, del D.L. 6/89, convertito nella L.144/89 e l'art. 7, c.1°, della L. 212/2000, in quanto la motivazione avrebbe dovuto esplicitare in quale modo il Comune aveva misurato la superficie in contestazione. Non può sopperire al vizio di nullità per carenza di motivazione la costituzione in giudizio del contribuente.

---

---

**IMPOSTA DI REGISTRO** - FIDEJUSSIONE applicabilità dell'imposta proporzionale

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 12/1/09 – DEPOSITATA  
13.01.2009

PRESIDENTE: Di Murro Luigi – RELATORE: Minestrone Mauro

---

***massima***

---

La registrazione del decreto ingiuntivo sconta l'imposta proporzionale di registro dello 0,50% misura proporzionale qualora operante nei confronti dei fidejussori persone fisiche non esercenti attività d'impresa in quanto l'imposta di registro riveste la qualifica di prelievo tributario di imposta d'atto, e, quindi, in forza dell'autonomia di ogni singolo atto negoziale, la stessa deve essere autonomamente applicata ad ogni contratto.

---

**I.R.A.P.** – Istanza di rimborso – Decorrenza termine di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/73.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE VII – SENTENZA N. 60/7/09 DELL'8/4/2009 –  
DEPOSITATA IL 6/5/2009

PRESIDENTE: Marini Pierfrancesco – RELATORE: Ristea Lanfranco – GIUDICE:  
Mauro Carmine

---

***massima***

---

Il contribuente può richiedere legittimamente il rimborso dell'Irap versata per autotassazione entro il termine di cui all'art. 38 del DPR 602/73 individuando il “*dies a quo*” non già dalla data del versamento dell'acconto, bensì da quello del versamento a saldo. L'acconto non ha come presupposto la definizione del rapporto tributario relativo al periodo d'imposta in considerazione, definizione che si deve ritenere sospesa fino al momento del saldo e, per la unitarietà del rapporto stesso, non può considerarsi esaurita se non quando sia decorso il termine di quarantotto mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo, sempre in via di autotassazione.

**I.R.P.E.F.** - Accertamento plusvalenze patrimoniali nella cessione di azienda - Rettifica reddito sulla base del valore determinato per l'applicazione dell'imposta di registro – Immotivato.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IV – SENTENZA N.74/4/09 DEL 28.4.2009 – DEPOSITATA IL 12.5.2009

PRESIDENTE: D'Aprile Mario Vincenzo – RELATORE:Belbusti Giuseppe - GIUDICE: Pirozzi Elio

---

***massima***

---

L'accertamento ai fini IRPEF delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso non è motivato se si basa unicamente su un precedente accertamento o definizione di valore determinato per l'applicazione dell'imposta di registro. La Commissione, muovendo dall'assunto che l'Amministrazione finanziaria deve adeguare la propria pretesa tributaria alla disciplina della singola imposta di cui si chiede l'applicazione, distingueva il criterio richiesto ed utilizzato dal legislatore ai soli fini dell'imposta di registro (valore venale in comune commercio) da quello previsto in materia di accertamento di maggiore valore dei beni immobili ai fini delle imposte dirette. Per le cessioni di immobili effettuata nell'esercizio di impresa è necessario che l'avviso di accertamento, ai fini IRPEF, contenga precise condizioni ed elementi oggettivamente riscontrabili atte a dimostrare il superamento del prezzo indicato nell'atto di vendita. In coerenza con la Corte di Cassazione (sent. n. 14581/2001), la Commissione, precisava che comunque l'onere probatorio spetta al contribuente per superare la presunzione di corrispondenza tra il corrispettivo della cessione del bene, o il suo valore venale nelle ipotesi di destinazione ai finalità estranee, e il valore accertato definitivamente in sede di applicazione dell'imposta del registro.

---

**I.R.P.E.F.** – Indennità di incentivazione alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di un uomo prima del 55°anno di età – Tassazione separata dimezzata – Spetta.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 123/1/09 DEL 28.4.2009 – DEPOSITATA IL 5.5.2009

PRESIDENTE: Di Murro Luigi - RELATORE: Cameranesi Gabriele - GIUDICE: De Luca Italo



---

**massima**

---

Il sostituto di imposta ha assoggettato l'indennità di incentivazione alla risoluzione anticipata di lavoro alla tassazione separata "ordinaria", come prevede l'art.19 c.4/bis del TUIR, per i contribuenti che abbiano compiuto i 55 anni di età. L'Ufficio non riconosceva il rimborso, richiesto dal contribuente, della maggiore imposta applicata. La Corte di Giustizia Europea (sentenza n. C/207 del 2005) ha ribadito inammissibile le differenze di trattamento tra uomo e donna che, nel beneficio in parola, scatta alle donne a 50 anni di età. La Commissione osservava che la stessa Circolare n.62/E del 29.12.2008 dell'Agenzia delle Entrate prende atto dell'ordinanza del 16.1.2008 della Corte di Giustizia Europea con la quale ribadisce, a fronte di una accertata discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, che il giudice nazionale è tenuto ad applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria. Tutto ciò fino a quando non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento.

---

**I.R.P.E.F.** - Recupero a tassazione per mancato riconoscimento di deducibilità dei contributi previdenziali – Cassa di Previdenza Agenti di Assicurazione – Illegittimo.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE VII – SENTENZA N. 55/7/09 DELL'8/4/09 – DEPOSITATA IL 22.4.2009

PRESIDENTE E RELATORE: Marini Pierfrancesco – GIUDICE: Mauro Carmine - GIUDICE: Risteo Lanfranco

---

**massima**

---

Il fondo della Cassa di previdenza agenti di assicurazione prevede il versamento di contributi, da parte dell'agente, pari all'1% delle provvigioni percepite, e la riduzione dello stesso al contributo posto a carico dell'impresa mandante costituisce mera facoltà dell'agente. Detta facoltà si riflette unicamente sulla misura del versamento, che resta dovuto, ed investe solo il *quantum* e non *l'an debeat*. Tutto ciò non snatura l'obbligatorietà della prestazione richiesta dall'agente. Priva di pregio, ai fini del regime di deduzione ex art.10, c.1º, lett.e) del TUIR, è l'assunto discrezionale dei versamenti che l'agente può effettuare in misura ridotta.

---

**I.R.P.E.F.** – Soci di società di persone - Accertamento basato su conti correnti bancari - Maggiori ricavi accertati senza detrazione relativi costi - Illegittimità.

---

C.T.R. ANCONA - SEZIONE VI - SENTENZA N. 107/6/09 DEL 27.4.2009 -  
DEPOSITATA IL 7.5.2009

PRESIDENTE: Spingardi Gianfranco - RELATORE: Ferri Giuseppe Antonio -  
GIUDICE: Cesari Luciano

---

**massima**

---

L'Ufficio previa verifica dei conti correnti intestati ai soci di società di persone, accertava maggior reddito. La Commissione riteneva di concordare con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 28324/2005) che riteneva non utilizzabili i c/c dei soci in modo automatico, ai fini della presunzione di cui all'art. 51, c.2°, n. 2 del DPR 633/72 e art. 32, c.1°, n. 2 del DPR 600/73, purché risulti adeguatamente dimostrato il loro collegamento con operazioni poiste in essere dalla società. Il rapporto organico dei soci alla società è soltanto un indizio. Per quanto atteneva ai conti intestati alla società, la Commissione riteneva che in caso di accertamento induttivo di maggiori ricavi, l'Ufficio deve tener conto della incidenza percentuale dei costi relativi che vano dunque detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

---

**I.R.P.E.F.** - Valore dell'avviamento – Accertamento induttivo del reddito da plusvalenza – Legittimo se motivato da oggettivi riscontri.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IV – SENTENZA N.126/4/09 DELL'8.7.2009 –  
DEPOSITATA IL 14.7.2009

PRESIDENTE: Cutrona Sergio - RELATORE: Minestroni Mauro - GIUDICE:  
Belbusti Giuseppe

---

**massima**

---

L'accertamento del valore di avviamento , effettuato ai fini dell'imposta del registro per la determinazione del valore venale può essere validamente

utilizzato ai fini delle II.DD. solo quando i fatti dedotti nella motivazione dell'accertamento contengono i necessari riscontri indispensabili per l'oggettiva valutazione del corrispettivo realmente scambiato dalle parti. I due differenti presupposti impositivi, l'uno basato sul valore venale (è sufficiente ai fini della imposta di registro che il bene trasferito posseda "soggettivamente" un valore venale diverso da quello dichiarato), l'altro basato sull' "effettivo possesso del corrispettivo", trovano perfetta coincidenza solo se l'Ufficio sia in grado di dimostrare che il prezzo pagato sia diverso da quello indicato dalle parti nell'atto di compravendita, non sulla semplice affermazione del valore venale ma sulla base di altri elementi oggettivi.

---

**I.V.A.** – Beni ammortizzabili – Richiesta di rimborso IVA relativa acquisto di terreno edificabile – Diniego – I terreni non sono ammortizzabili – D.M.29.10.1974 e D.M. 21.10.1994.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 111/1/09 DEL 12.3.2009 – DEPOSITATA IL 23.4.2009

PRESIDENTE: Alocchi Aldo - RELATORE: Fazi Giancarlo - GIUDICE: Cameranesi Gabriele

---

***massima***

---

La società richiedeva il rimborso dell'imposta relativa all'acquisto di un terreno sul quale ha realizzato un fabbricato. L'Ufficio riteneva che l'operazione di acquisto di un terreno edificabile non rientra tra quelle indicate dall'art. 30, c.3°, del DPR 633/72. Il contribuente può chiedere il rimborso, all'atto della presentazione della dichiarazione, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. I giudici di primo e secondo grado, in coerenza con le sentenze della Corte di Cassazione 11 aprile 2008, n. 9497 e della Commissione Tributaria Centrale, sez. XXI, del 10 luglio 1995, n. 2928, sostenevano che i terreni non sono ammortizzabili, non risultando prevista tale possibilità diversamente da quanto accade riguardo ad altri gruppi di beni. Gli stessi non risultano, inoltre, compresi nella tabella approvata con D.M. 21 ottobre 1994, la quale contiene i coefficienti di ammortamento per categorie omogenee di beni.

**I.V.A.** – Prestazioni chiropratiche – Figure professionali mediche e paramediche che debbono avvalersi dell'esenzione prevista dall'art.10, c.1°, n. 18, del DPR 633/72.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IX – SENTENZA N.67/9/09 DEL 12.5.2009 – DEPOSITATA IL 26.5.2009

PRESIDENTE: Storti Davide - RELATORE: Baldoni Carlo - GIUDICE: Gnemmi Marcello

---

**massima**

---

L'Agenzia delle Entrate rettificava l'operato di un professionista chiropratico per indebita esenzione IVA. I Giudici di primo grado confermavano la tesi dell'Ufficio, non contemplando il D.M. 17.5.2002 l'attività chiropratica tra le professioni sanitarie e perché tale attività è riconosciuta dallo stesso Ministero delle Finanze se esercitata da un medico. La CTR, sulla base dell'Ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 16 gennaio 2008 e delle Cause C-443/04 e C444/04 del 27 aprile 2006, accertava una equivalenza tra l'attività chiropratica e quella fisioterapica (solo questa ultima inclusa nel D.M. 17.5.2002), nonché respingeva la discriminazione tra i soggetti in possesso di titoli diversi che effettuano prestazioni paramediche di qualità equivalente. La Corte di Giustizia Europea ha disposto, infatti, che sia disapplicata qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, incompatibile con il diritto comunitario, senza dover chiedere od attendere la previa rimozione da parte del legislatore.

---

**ONLUS;** cancellazione dal registro onlus articolo 11 del decreto legislativo 460/97 la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 10 Dlgs460/97; obbligo di prova necessita.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.VII - SENTENZA 31/7/09 - DEPOSITATA 11/03/2009

PRESIDENTE: Marini Pier Francesco RELATORE: Battaglia Giuseppe

---

**massima**

---

La cancellazione di un'associazione onlus dal registro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 460/97 può essere disposta dall'agenzia delle entrate qualora venga provata la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 10 Dlgs 460/97; l'onere della prova-necessita- e incombe sull'amministrazione finanziaria.

---

**ONLUS; condono;** inefficace la reiezione del condono Articolo 9 legge 289/02 nei confronti di una ONLUS alla quale venga revocato il riconoscimento di organizzazione non lucrativa previsto dall'articolo 11 dlgs460/92.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.VII - SENTENZA 34/7/09 - DEPOSITATA 11/03/2009

PRESIDENTE: Marini Pier Francesco

RELATORE: Battaglia Giuseppe

---

**massima**

---

Non possono essere effettuati accertamenti nei confronti di una ONLUS che si sia avvalso delle disposizioni di condono previste dall'articolo 9 della legge 289/2002, ancorché non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi in quanto esonerata. La cancellazione dal registro delle ONLUS (articoli 10 e 11 d.lgs 460/92) non legittima l'accertamento per il passato per cui il condono resta valido.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO** - assistenza tecnica- sostituzione della difesa tecnica in corso di causa- procedibilità-articolo 12 D.lgs 546/92.

---

C.T.R. ANCONA - SEZIONE I - SENTENZA N. 8//1/09 - DEPOSITATA 13.01.2009

PRESIDENTE: Di Murro Luigi

- RELATORE: Minestrone Mauro

---

**massima**

---

Il ricorso proposto dinanzi al giudice di primo grado deve essere proposto osservando le modalità contenute nell'articolo 12 del decreto legislativo 546/92 per quanto riguarda l'assistenza tecnica; se nel corso del procedimento

ritualmente proposto viene a mancare per morte o per rinuncia o per altra causa il difensore tecnico abilitato è onere della parte di munirsi di altra difesa in sostituzione. L'inosservanza di tale precetto comporta l'improcedibilità della causa che non può essere superata con la semplice nomina del difensore abilitato nel grado di impugnazione per la produzione dell'atto di appello che non impugna la sentenza in merito al vizio di improcedibilità rilevato.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO - AGEVOLAZIONI** – Avviso di liquidazione- Imposta di Registro- Artt. 76 n° 5, art.15 lett. e) e art. 6 dpr 131/86 e succ. integr. e modif.- Termine di decadenza art. 19 L. n. 74/87 – Contratto preliminare - Agevolazioni nel termine fisso.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IV – SENTENZA N. 133/4/09 DEL 6-05-2009 – DEPOSITATA IL 16-7-2009

PRESIDENTE: S. Cutrona - RELATORE: G. Pettinari

***massima***

---

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 76 n° 5, art.15 lett. e) e art. 6 dpr 131/86 e succ. integr. e modif., il termine di decadenza (e quindi la conseguente prescrizione a riscuotere la relativa imposta) per sottoporre alla registrazione d'ufficio un atto, di cui l'Agenzia delle Entrate è venuto a conoscenza per essere stato depositato dinanzi alla autorità giudiziaria nel corso di un procedimento ordinario, decorrerà non dalla data di formazione e sottoscrizione dell'atto bensì da quella in cui l'ufficio ne è venuto a conoscenza. Ciò accade quando il beneficio della esenzione di imposta agli atti di disposizione patrimoniali, é contenuto nella sentenza di separazione e divorzio (art. 19 L.n. 74/87) atteso il lunghissimo lasso temporale intercorso tra la conclusione del contratto preliminare e le sentenze di separazione e di divorzio.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO** - decreto presidenziale- impugnabilità articolo 28 d.lgs 546/92.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 16/1/09 - DEPOSITATA 13.01.2009

PRESIDENTE: Di Murro Luigi - RELATORE: Minestrone Mauro

---

***massima***

---

Ai sensi dell'articolo 28 decreto legislativo 546/92 è inammissibile l'appello contro il decreto presidenziale pronunciato dal presidente della commissione tributaria provinciale; procedura di ricorso dinanzi il collegio della commissione tributaria provinciale necessita come unico rimedio; obbligatorietà.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO** - Difetto di giurisdizione - Irrogazione sanzioni amministrative- Violazione dell'art. 3 D.L. 12/2002 convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2002- Corte Costituzionale sentenza n. 130 del 14/5/2008 - Rimessione al Giudice Ordinario.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IX – SENTENZA N. 122/9/09 DEL 07.07.2009 – DEPOSITATA IL 10-11-2009

PRESIDENTE EST.: G.Rebori - RELATORE.

---

***massima***

---

La Corte Costituzionale con sentenza n. 130 del 14/5/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2 comma 1° del D. Lgs. n. 546/92 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da Uffici finanziari. E' evidente, quindi, la violazione di disposizioni non aventi natura tributaria, come nel caso di cui all'art. 3 D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2002, ove viene sanzionato il c.d. lavoro nero. Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione con rimessione delle parti davanti al competente giudice ordinario.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO - IVA-** Bonus qualitativi – Art. 3 DPR n. 633/72- Non soggezione alla imposizione IVA.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IX – SENTENZA N. 125/9/09 DEL 27.10.2009 – DEPOSITATA IL 10.11.2009

PRESIDENTE: G. Tebori - RELATORE: A. Landi

---

**massima**

---

L'art 3 DPR n. 633/72 statuisce che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivi dipendenti da contratti d'opera, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare, e di permettere quali ne sia la fonte. I bonus qualitativi vengono corrisposti per il raggiungimento di standard organizzativi, per indice di soddisfazione del cliente e per essere concessionari esclusivi. Le azioni poste in essere per il raggiungimento degli standard qualitativi non fanno conseguire ai concessionari un compenso fine a se stesso; ciò, in quanto il bonus viene pagato in relazione ai quantitativi venduti nel trimestre precedente. Inoltre, l'applicazione dell'Iva non costituirebbe nessun vantaggio per l'Erario in quanto l'iva a debito e l'iva a credito dei due contraenti, essendo entrambi soggetti d'iva, si annullerebbe in forza del principio della neutralità dell'IVA. Pertanto, ne consegue la non soggezione degli stessi all'imposizione IVA.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO - IRAP - SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMBORSO- Agenti di commercio, promotori finanziari e artigiani - Art. 2195 cc- Non soggetti ad IRAP- Organizzazione autonoma- Assenza di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori - Beni strumentali minimali.**

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IV – SENTENZA N. 144/4/09 DEL 14. 07. 2009 – DEPOSITATA IL 23.07.2009

PRESIDENTE: M.V.D'aprile - RELATORE: G. Pettinari

---

**massima**

---

La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato posizioni spesso contrastanti, che solo di recente hanno avuto soluzione univoca da parte delle Sezioni Unite ( vedi *sent. n° -12108-12109 -12110- del 26.05.2009*) stabilendo che anche gli agenti di commercio, promotori finanziari e artigiani, pur titolari di impresa, ai sensi dell'art. 2195 cc, non sono soggetti ad IRAP, ove provino di non possedere organizzazione autonoma, di non fruire di lavoro dipendente e/o di collaboratori, nonché avere beni strumentali minimali, indispensabili ai fini dell'esercizio dell'attività.



**PROCESSO TRIBUTARIO** - IRAP - Attività di medico anestesista *intra moenia*-  
Attività subordinata- Mancanza di autoorganizzazione- Art. 2 D.L.vo  
446/1997-Carenza di motivazione.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IV – SENTENZA N. 157/4/09 DEL 8/07/2009 –  
DEPOSITATA IL 30.09.2009

PRESIDENTE: S. Cutrona - RELATORE: G. Belbusti

---

***massima***

---

L'art. 2 D.L.vo 446/1997 indica come presupposto dell'imposta "*l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi*". Pertanto, per applicarsi l' IRAP a persone fisiche, che non siano titolari d'impresa, costoro debbano svolgere in primo luogo un'attività in qualche modo "*organizzata*". L'attività di medico anestesista presso strutture ospedaliere, ossia esercente attività intramuraria»,rileva una mancanza di autoorganizzazione.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO** - spese di giudizio-estinzione del procedimento-  
impugnazione-articolo 44 D.lgs 546/92.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 10/1/09 - DEPOSITATA  
13.01.2009

PRESIDENTE: Di Murro Luigi - RELATORE: Minestrone Mauro

---

***massima***

---

Nella determinazione delle spese processuali previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 546/92,nel caso di estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 546/92, è sottratto al giudice di appello sostituirsi alla inespresa volontà delle parti che ha determinato in primo grado la condanna alle spese di giudizio.

**PROCESSO TRIBUTARIO** - Studi di Settore – Incongruenze gravi tra ricavi compensi ed i corrispettivi dichiarati- Art. 62-sexies D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito in Legge 20 ottobre 1993, n.427- Impossibilità di applicazione automatica ed acritica delle risultanze dello studio di settore- Carenza di motivazione.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IV – SENTENZA N. 147/4/09 DEL 14. 07. 2009 –  
DEPOSITATA IL 23.07.2009

PRESIDENTE: M.V.D'Aprile - RELATORE: G. Belbusti

---

**massima**

---

I presupposti dell'accertamento in base agli studi di settore possono essere fondati, ai sensi dell'art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito in Legge 20 ottobre 1993, n.427. L'avviso di accertamento, però, non può basarsi solo sullo strumento di natura matematico-statistica, ma deve essere ancorato a presunzioni gravi di non congruità; pertanto, sussiste il carattere di presunzione "semplice" dello "studio di settore" riferito ai risultati applicativi della procedura. L'atto di accertamento, quindi, va motivato in modo ampio, non essendo applicabili, automaticamente e acriticamente, le risultanze dello studio di settore.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO** - Studi di Settore – Gravi incongruenze tra ricavi, compensi ed i corrispettivi dichiarati - Ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta- Non sufficienza- Mancata motivazione di un avviso di accertamento.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IX – SENTENZA N. 128/9/09 DEL 13. 10. 2009 –  
DEPOSITATA IL 24.09.2009

PRESIDENTE: G. Rebori - RELATORE: M. Gnemmi

---

**massima**

---

L'avviso di accertamento derivante dall'applicazione degli studi di settore è illegittimo per insufficiente motivazione in quanto prescinde dall'elemento delle gravi incongruenze che l'Ufficio avrebbe dovuto indicare ed individuare, al fine di integrare la presunzione grave, precisa e concordante. Pertanto, gli strumenti di

accertamento presuntivi, pur costituendo un valido strumento per calcolare costi e ricavi, non possono essere applicati automaticamente e fondare essi stessi l'accertamento; ciò, in quanto l'Ufficio ha l'onere della prova dovendo individuare la reale capacità contributiva del soggetto accertato.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO;** procedimento di proposizione dell'atto di appello; deposito della copia dell'atto alla commissione tributaria provinciale necessita (articolo 53 d.lgs 546/92).

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.VII - SENTENZA 3/7/09 - DEPOSITATA 14/01/2009

PRESIDENTE: Marini Pier Francesco

RELATORE: Mauro Carmine

massima

È inammissibile l'atto di appello proposto senza l'osservanza comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 546 del 1992 che prevede, ove il ricorso non sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO; improcedibilità, inammissibilità e remissione in termini.** L'inammissibilità del ricorso (articolo 18 del decreto legislativo 546 1992) non può essere dichiarata nel caso in cui il ricorso sia improcedibile per vizio di rappresentanza (articolo 12 D.Lgs 546/1992).

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.IX - SENTENZA 2/9/09 - DEPOSITATA 27.01.2009

PRESIDENTE: Rebori Giovanni

RELATORE: Gnemmi Marcello

massima

Il vizio di improcedibilità (articolo 12 Dlgs 546/92) deve essere rilevato prima del vizio di inammissibilità del ricorso (articolo 18 d.Lgs 546/92); qualora il processo tributario richieda l'obbligo di assistenza da parte di professionisti abilitati è dovere del giudice sospendere il giudizio dichiarando l' improcedibilità del

ricorso consentendo entro un termine la nomina di un difensore abilitato. Solo dopo la nomina di tale difensore sarà possibile rilevare l' inammissibilità qualora la difesa tecnica non abbia rimosso il vizio. Fattispecie di rinvio alla commissione tributaria provinciale compete (articolo 59 Dlgs 546/92).

---

**PROCESSO TRIBUTARIO; litisconsorzio;** articolo 14 del decreto legislativo 546/92; litisconsorzio necessario.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.VII - SENTENZA 11/7/09 - DEPOSITATA 14/01/2009

PRESIDENTE: Marini Pier Francesco - RELATORE: Marini Pier Francesco

---

**massima**

Nel caso di accertamento di tributi locali (Ici) effettuati attraverso concessionari della riscossione al contribuente è data facoltà di impugnare e chiamare in causa sia il concessionario della riscossione che l'ente locale impositore (comune) in virtù dell'articolo 10 del decreto legislativo 546/92; la chiamata in causa di uno dei due soggetti non genera l'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge-546/92 ed il ricorso, quindi, può essere validamente proposto tanto nei confronti del concessionario che in quelli delle impositore locale.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO – notificazione** il ricorso spedito in busta anziché in plico articolo 20 del decreto legislativo 546/92 si considera prodotto nella data di arrivo anziché quella della spedizione.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.VI - SENTENZA 33/6/09 - DEPOSITATA 13/01/2009

PRESIDENTE: Manfredi Aldo - RELATORE: Marconi Giuliana

---

**massima**

Ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 546/92 il ricorso può essere proposto a mezzo posta deve essere fatto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate; ne consegue che il ricorso spedito

in busta è valido se pervenuto a destinazione entro i termini non potendosi in questo caso far valere la data di spedizione.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO - revocazione-**. Ai sensi dell'articolo 64 decreto del decreto legislativo 546/92 è revocabile la sentenza che abbia posto a suo fondamento accertamenti di fatto errati.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.VI - SENTENZA 49/6/09 - DEPOSITATA 15/07/2009

PRESIDENTE: Manfredi Aldo - RELATORE: Gullì Costantino

massima

E'soggetta a revocazione la sentenza che basta la sua motivazione su un erroneo elemento di fatto (autorizzazione del procuratore della Repubblica ad indagini finanziarie anziché utilizzabilità delle indagini penali nel processo tributario) ciò comporta una violazione di diritto prevista dall'articolo 64 del decreto legislativo 546 del 1992 e rende applicabile la revocazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 395 c.p.c.

---

**PROCESSO TRIBUTARIO – Revocazione** - Ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 64 D.Lgs. 546/1992 e 395 n. 4 c.p.c. avverso sentenza della stessa C.T.R.- Condizioni e limiti

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE IX – SENTENZA N. 117/4/09 DEL 29.09.2009 – DEPOSITATA IL 17-10-2009

PRESIDENTE EST.: G.Rebori.

massima

Non è ammesso il ricorso per la revocazione, ai sensi dell' artt. 64 d.lgs. 546/1992 e 395 n. 4 c.p.c. ex art. 395 n. 4 c.p.c. allorquando si è formato il giudicato interno. La sentenza di primo grado, impugnata sul “presunto errore di fatto” e divenuta definitiva non può essere oggetto di revocazione in appello.

---

**REGISTRO, AGEVOLAZIONI;** aliquota agevolata per il recupero del patrimonio edilizio articolo 5 legge 168/1982 - limiti di decadenza –.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.VII - SENTENZA 38/7/09 - DEPOSITATA 15/03/2009

PRESIDENTE: Marini Pier Francesco - RELATORE: Battaglia Giuseppe

---

**massima**

---

Compete senza limiti di tempo l'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini dell'imposta di registro d.p.r. 131/1986 afferente il recupero del patrimonio edilizio; il limite di prescrizione dell'agevolazione prevista dall'articolo 5 della legge 168 del 1982 non ha limite nel rispetto dei principi fissati dalla legge 457 del 1978 in relazione alla recupero del patrimonio edilizio.

---

**STATUTO DEL CONTRIBUENTE** - vigenza – divieto di applicazione retroattiva di obblighi previsti dall' art 7 legge 212/2000.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 14/1/09 - DEPOSITATA 13.01.2009

PRESIDENTE: Di Murro Luigi - RELATORE: Minestrone Mauro

---

**massima**

---

Le disposizioni contenute nello statuto dei diritti del contribuente, articolo 7 legge 212/2000 in ordine alla motivazione degli atti di accertamento "per relationem" essendo di natura innovativa non può trovare applicazione per quanto riguarda l'obbligo di allegazione dei documenti citati in motivazione, prima della sua entrata in vigore. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 546 del 1992 il deposito di memorie difensive non è idoneo a sopperire la carenza di motivazione dell'atto di accertamento.

**STATUTO DEL CONTRIBUENTE** - obbligo di motivazione degli atti di accertamento, art.7 della legge 212/2000.

---

C.T.R. ANCONA - SEZ.VI - SENTENZA 30/6/09 - DEPOSITATA 13/01/2009

PRESIDENTE: Manfredi Aldo - RELATORE: Marconi Giuliana

---

**massima**

---

Qualora l'atto di accertamento richiami altro atto (processo verbale di constatazione) lo stesso deve essere allegato all'atto di accertamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 212 del 2000; la mancata allegazione dello stesso rende l'atto di accertamento nullo per carenza di valida motivazione.

---

**STUDI DI SETTORE** – Accertamento – Natura sperimentale degli “indicatori di normalità economica” – Presunzione semplice - Onere dell’Ufficio di fornire elementi di prova per gli scostamenti – Art. 1, commi 14bis e 14ter del D.L.n. 81/2007, convertito in L. n. 127/2007.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 101/1/09 DEL 12.3.2009 – DEPOSITATA IL 26.3.2009

PRESIDENTE: Alocchi Aldo - RELATORE: Cameranesi Gabriele - GIUDICE: Fazi Giancarlo

---

**massima**

---

I dati desumibili dagli “indicatori di normalità economica” costituiscono una presunzione semplice che da sola non legittima un accertamento fiscale, essendo necessari ulteriori elementi di prova che devono essere forniti dall'Ufficio accertatore. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 23.1.2008, commentando l'art.1, comma 252, della legge finanziaria 2008, ha confermato che, fino all'entrata in vigore di nuovi studi di settore, è onere dell'Agenzia delle Entrate di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione di maggiori ricavi. La Commissione non ha ritenuto grave lo scostamento del 15% rilevato tra i ricavi di riferimento e quelli effettivamente dichiarati, in carenza di motivazione dell'Ufficio che ha applicato pedissequamente i parametri di riferimento al settore specifico

ritenendo il discostamento come motivato dal contribuente in sede di contraddittorio.

---

**STUDI DI SETTORE** – Accertamento per “gravi incongruenze” – Onere del contribuente - Generiche giustificazioni in contraddittorio - Soccombenza.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE VII – SENTENZA N. 89/7/09 DEL 3.6.2009 – DEPOSITATA IL 9.6.2009

PRESIDENTE E RELATORE: Marini Pierfrancesco – GIUDICE: Mauro Carmine – GIUDICE: Risteo Lanfranco

*massima*

---

In tema di accertamento in rettifica utilizzando gli studi di settore e di presunzioni, L'A.F. non deve ravvisare anche la precisione e concordanza degli elementi in quanto sono sufficienti la loro gravità. La natura di presunzione relativa dello strumento adottato ha trasferito al contribuente l'onere di giustificare lo scostamento (C.Cass.n.2876/2009) La Commissione riteneva “gravi incongruenze” sia lo scostamento tra ricavi dichiarati e quelli determinati dallo studio di settore, sia il dato attestante il costo per lavoro dipendente, superiore al reddito dichiarato dalla titolare della ditta. Le giustificazioni relative ad un infortunio subito dalla titolare dell'attività dell'azienda, con conseguente necessità di riposo; la vetustà dei locali e delle attrezzature; l'invecchiamento della clientele popolare; la vicinanza di attività concorrenti; erano considerati generici enunciati non suffragati da idonea documentazione.

---

**STUDI DI SETTORE** – Accertamento – Applicazione dei parametri presuntivi di reddito (D.M.29.1.1996) – Illegittimità dell'avviso di accertamento emanato in base alla mera applicazione dei parametri senza una valutazione della situazione effettiva del contribuente.

---

C.T.R. ANCONA – SEZIONE I – SENTENZA N. 109/1/09 DEL 12.3.2009 – DEPOSITATA IL 23.4.2009



PRESIDENTE: Alocchi Aldo - RELATORE: Cameranesi Gabriele - GIUDICE:  
Fazi Giancarlo

---

***massima***

---

I coefficienti presuntivi di reddito rappresentano un valore minimale nella determinazione del volume di affari e forniscono una indicazione che l'Amministrazione può superare utilizzando altri elementi. La Commissione ha ritenuto di escludere l'automatismo dei coefficienti nell'accertamento del reddito. Ha dichiarato, pertanto, illegittimo l'accertamento privo di riscontro con dati specifici riguardanti il contribuente esaminato.

